

## **Contributo a fondo perduto: istituiti i codici tributo per la restituzione del contributo stesso**

Come noto, il cosiddetto decreto Rilancio ha riconosciuto un contributo a fondo perduto per le imprese che hanno registrato una significativa riduzione del “fatturato” di aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

Al proposito, si ricorda che in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla norma (es. ricavi 2019 non superiori a 5 milioni di euro, ecc.), il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019; al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il provvedimento Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020 ha stabilito che le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con il mod. F24; è esclusa la compensazione “orizzontale” con altri crediti fiscali.

Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito della rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al periodo precedente, e versando le relative sanzioni che si applicano in misura ridotta per effetto del ravvedimento operoso. È possibile presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

In particolare, la rinuncia può essere trasmessa direttamente o tramite intermediario anche oltre il termine del 13 agosto 2020 (o 24 agosto 2020 nel caso dell’erede) e comporta la restituzione del contributo (se erogato).

Per consentire il versamento spontaneo delle suddette somme tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- “**8077**” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;

- “**8078**” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;

- “**8079**” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

In sede di compilazione del modello “**F24 ELIDE**”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

- nella sezione “**CONTRIBUENTE**”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;

- nella sezione “**ERARIO ED ALTRO**”, sono indicati: nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione; nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato percepito il contributo, nel formato “AAAA”; nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato (**Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n.37 del 26 giugno 2020**).